



Comune di Bubbio

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA TASI ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti - Assenti	
1 - REGGIO STEFANO	Si	No
2 - BUSSO GUIDO	Si	No
3 - ROVETA DANIELE	No	Dim.
4 - MONDO FABIO	Si	No
5 - ARPIONE PAOLA	Si	No
6 - DEFILIPPI MASSIMO	Si	No
7 - TORELLI GIANFRANCO	Si	No
8 - CAPRA ANDREA	Si	No
9 - BIANCO GIOVANNI	Si	No
10 - TIZZANI ELISABETTA	Si	No
11 - TARDITO MARCO	Si	No

Totale presenti 10

Totale assenti 0

Partecipa all'adunanza il Sig. **CASAGRANDE DR. ALESSANDRO**, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco **REGGIO STEFANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art 1 comma 639 della legge 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta comunale unica – I.U.C. – che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI)
- L'art 1 comma 682 della legge 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art 52 del D. lgs 446/97 il consiglio Comunale determina la disciplina della TASI
- L'art 1 comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

RICHIAMATA la propria deliberazione n 17 in 29/07/2014 con la quale è stata approvata l'istituzione dell'imposta unica comunale ed approvato il regolamento I.U.C. comprendente IMU-TASI-TARI

CONSIDERATO CHE la legge 147 del 2013 prevede:

- All'art 1 comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art 52 del D.Lgs 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento
- All'art 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille
- All'art 1 comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art 9 comma 3/bis del D.L. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille

VISTO il D.L. n 16 del 06/03/2014 art 1 comma 1 lett a) con il quale si aggiunge al comma 677 sopra citato il seguente periodo: *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art 13 comma 2 del D. L. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobile, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art 13 del citato decreto legge 201 del 2011”*

VISTO che dal 1° gennaio 2017 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che per tanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno 2019

RITENUTO opportuno

- Di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali
- Di applicare l'aliquota del 2 per mille a tutte le altre fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze

ACCERTATO che in base alle stime operate, il gettito atteso applicando le aliquote come sopra indicate ammonta a circa € 35.311,00, e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte è a carico del titolare del diritto reale.
- l'aliquota del 2 per mille a tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle dell'abitazione principale e relative pertinenze

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, rilasciati ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili –TASI:

- Di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali
- Di applicare l'aliquota del 2 per mille a tutte le altre fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze
- Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art 1 comma 169 legge 296 del 2006 al 1° gennaio 2019

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo "TASI", al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del D.Lgs 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE legalmente resa di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 134 ultimo comma del D.Lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
REGGIO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 18/2/19 Nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 18 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.L. 18.08.2000, n.267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 del D.L. 18.08.2000, n. 267.

Li, 18 FEB 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

-
- Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 - Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GARDINO GIOVANNA